

Capo I – Costituzione e finalità

Art.1. Costituzione

E' costituita l'Associazione di Cultura Mediterranea Shardan APS, d'ora in poi denominata associazione, che si configura come associazione di promozione sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e regolamentata dal presente Statuto, una libera Associazione, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro e con durata illimitata nel tempo. L'Associazione ha la sua sede a Livorno. Potranno altresì essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio Italiano o estero, su semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2. Finalità e mezzi

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- w) promozione e tutela delle pari opportunità.

L'Associazione, in particolare, persegue gli scopi seguenti:

- promuovere socialità e partecipazione alla vita associativa;
- contribuire alla crescita culturale dei propri iscritti, come dell'intera comunità, attraverso la conoscenza ed il confronto delle diverse realtà dell'area mediterranea ed in ambito nazionale, con riferimento alla Sardegna, Toscana ed alla città di Livorno e alle sue tradizioni;
- la ricerca e la promozione di opere di interesse culturale inedite, nuove o sconosciute, in particolare quelle delle donne, in nome delle pari opportunità;
- la salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio culturale ampliandone la conoscenza attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende attuare le seguenti attività culturali, ricreative e di formazione:

- organizzazione di cene a carattere regionale per la conoscenza di piatti della tradizione italiana;
- realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e di intrattenimento;
- visite guidate a mostre e città di interesse;
- presentazione di libri di autori locali e non;
- organizzazione di convegni su temi afferenti il Mediterraneo ed i paesi che vi si affacciano;
- organizzazione di gite a fini culturali e di svago;
- progetti di carattere artistico e culturale anche in cooperazione con altri Enti e associazioni;
- condivisione con Enti e altre associazioni di programmi pedagogici con le scuole;
- partecipazione con altri Enti e associazioni a premi letterari e di poesie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Capo II – I Soci, gli organi, i compiti

Art. 3. Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

- soci ordinari: persone, enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: persone, enti che oltre alla quota annuale versano un contributo aggiuntivo in danaro. Nel

caso di enti , la partecipazione all'attività associativa avverrà tramite un rappresentante delegato, avente diritto ad un solo voto;

- soci onorari: coloro che per i servizi resi all'associazione, o per ragioni connesse alla loro professionalità, si ritiene possano coprire tale posizione. Sono nominati dall'Assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 4. Diritti ed obblighi dei soci

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con semplice preavviso di 15 giorni al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Gli importi delle quote associative sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. Perdita dello stato di socio e sanzioni

La perdita dallo stato di socio si verifica per le seguenti condizioni:

- per volontà dell'interessato (dimissioni scritte, mancato versamento della quota annuale)
- nel caso che si verificano comportamenti difformi che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione
- per non aver rispettato le norme del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida. Nel caso il socio persista in atteggiamenti gravemente contrari allo statuto, il Consiglio Direttivo ne potrà decretare l'espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Assemblea

Art. 6. Diritto di voto

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con le quote dovute, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci minorenni ed in regola con le quote dovute, hanno diritto di voto, che lo esercitano attraverso la potestà genitoriale, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 7. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
- Sono cariche associative:
- il Presidente;

- il Vicepresidente;
- il Segretario Tesoriere.

Art. 8. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci, che hanno diritto di voto secondo quanto disposto all'art. 6. Ogni socio ha un voto e potrà rappresentare, con delega scritta, due soci. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 dei presenti. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che col presidente dovrà sottoscrivere il verbale dei lavori. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per i seguenti adempimenti:

- approvazione del documento economico di previsione e del rendiconto economico e finanziario, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- rinnovo delle cariche sociali in scadenza;
- approvazione delle linee fondamentali delle attività annuali e pluriennali;
- approvazione del regolamento interno tra cui anche quello dei lavori assembleari.
- *esclusione degli associati*
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida e delibera validamente se è presente o rappresentata la metà dei soci più uno; qualora non si raggiunga il numero dei partecipanti richiesto, l'Assemblea, aggiornata in seconda convocazione nei giorni successivi, si ritiene legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci rappresentati e delibera con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che sia necessaria o sia richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati, per iscritto e con gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria può deliberare anche su:

- *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti.
- modifiche dello Statuto
- trasformazione, fusione, scissione dell' associazione;
- scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; qualora non si raggiunga il numero dei partecipanti richiesto, l'Assemblea, aggiornata in seconda convocazione nei giorni successivi, si ritiene legalmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Per lo scioglimento dell' associazione è necessario il voto dei ¾ dei soci.

Art. 9. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, per deliberazione dell'Assemblea dei soci, da 5,7 o 9 membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I suoi componenti stanno in carica 3 anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato dal Presidente su richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 dei soci. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- convoca l' assemblea dei soci tutte le volte che lo ritenga utile o necessario o quando ne venga fatta richiesta da un numero di soci, in regola secondo le disposizioni di questo Statuto, che rappresenti almeno 1/10 degli iscritti;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario annuale;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere;

In caso di dimissioni di uno o più componenti su 5,7 o 9 del Consiglio Direttivo si procederà alla nomina dei primi soci non eletti a partire dal primo che dureranno in carica fino alle successive elezioni., in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo si procederà al rinnovo delle elezioni.. Di ogni riunione deve essere redatto verbale pubblico.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10. Presidente.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Art. 11. Vicepresidente

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni e coadiuva il Presidente facendone le veci in caso di suo impedimento.

Art. 12. Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni. Controlla la regolarità dei conti dell'Associazione, sostituisce il Presidente e il Vicepresidente in caso di bisogno.

Art. 13. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Capo III – Il patrimonio sociale, norme sociali e rinvii

Art. 14. Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile e costituito da:

- quote sociali e di funzionamento;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- iniziative di autofinanziamento;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;
- altri tipi di entrate compatibili con il Codice del terzo settore.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non potranno essere ripartiti neanche in modo indiretto ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma andranno a costituire un fondo di riserva da reimpiegare per la realizzazione dell'attività statutaria istituzionale.

Art. 15. Esercizio sociale

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il documento di previsione e il rendiconto annuale sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile salvo comprovati motivi.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16. Altre norme applicabili

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati.

Art. 17. Rinvii

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.